

Registrazione attrazioni e strutture

Registrazione e codice identificativo

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il SUAP qualora una delle seguenti condizioni si riferisca a questo territorio comunale:

- Sede legale del gestore;
- La costruzione;
- Il primo impiego dell'attività medesima

In dette circostanze, alla registrazione seguirà l'assegnazione di un codice identificativo rilasciato dall'Ufficio comunale.

L'istanza di registrazione è presentata al predetto ufficio comunale corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 12.1., e dalla seguente altra documentazione:

- possedere il **manuale d'uso e manutenzione dell'attività** redatto dal **costruttore**. Esso contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni per un utilizzo sicuro dell'attività. Sono incluse anche le informazioni per il montaggio e lo smontaggio, il funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il **libretto dell'attività**
- possedere il **libretto dell'attività** con tutte le informazioni sulla storia tecnica e amministrativa dell'attività. Il libretto contiene i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti incidenti.

Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura dell'ufficio comunale polizia amministrativa, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

È fatta salva la facoltà della commissione comunale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Acquisito il parere della commissione comunale di vigilanza, l'Ufficio competente, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 12.1., effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da codice ISTAT del Comune numero progressivo identificativo assegnato dal Comune e dall'anno di rilascio.

Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

| | |
|---|-----------------------|
| Comune di xxxxxxxxxxxx | n.xxxxxxxxxxxx |
| Denominazione delle attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L. 337/68) | |
| Codice | xxxxxxx-001- 2016 |
| Ministero dell'Interno – D.M. 18 maggio 2007, art. 4 | |

Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui alla legge n. 337/68, il parere della commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dal TULPS e relativo regolamento di esecuzione.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al competente ufficio comunale che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

Non è ammesso il subingresso in continuità dell'autorizzazione pertanto l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, lo stesso deve ottenere dal SUAP la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo oltre il rilascio di una nuova licenza. È ammessa la rappresentanza.

Registrazione e codice identificativo attività esistenti

Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti con sede sociale sul territorio comunale, devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo. La relativa istanza è presentata dal gestore al Responsabile del servizio comunale competente, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- disegni e/o schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- verbali delle successive verifiche periodiche;
- istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui al punto 12.2. La relativa istanza può essere presentata dal gestore al competente ufficio comunale qualora il gestore abbia sede sociale sul territorio comunale oppure preveda di attivare su questo territorio comunale il primo impiego nazionale dell'attività.

L'istanza è corredata dal fascicolo tecnico predetto e dalla seguente ulteriore documentazione:

- certificato di origine dell'attività' o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Nelle due fattispecie, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

Per quanto non previsto dal presente punto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 12.2., comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale di vigilanza.